

precedente titolo in base al quale lo straniero è trattenuto, tenuto conto della pendenza dei termini per la proposizione del ricorso avverso la decisione di inammissibilità del Questore.

4. Fissata l'udienza per la trattazione per il giorno 11 aprile 2025 e disposta la sostituzione ex art. 127ter c.p.c., parte istante ha depositato le note, mentre la Questura non ha depositato memorie.

5. Il Procuratore Generale, cui è stata data notizia della proposizione del ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento con conseguente immediata liberazione dello straniero sulla base delle seguenti considerazioni:

rilevato che il reclamo appare fondato, in quanto il cittadino straniero, trattenuto in forza di decreto convalidato dal Giudice di Pace in data 28.2.2025, ha successivamente presentato domanda di protezione internazionale, poi dichiarata inammissibile dal Questore di Trapani in data 31.3.2025, considerato che non è ancora spirato il termine per presentare ricorso avverso la decisione di inammissibilità della domanda di protezione internazionale, per cui CHUKWU deve tuttora ritenersi straniero "richiedente asilo";

rilevato che allo stato non risulta emesso dal Questore di Trapani alcun decreto di trattenimento dello straniero richiedente asilo, ai sensi dell'art. 6 comma 5 d.lgvo 142/2015, e che pertanto deve ritenersi privo di efficacia il precedente decreto di trattenimento emesso nei confronti del medesimo CHUKWU in qualità di straniero "non richiedente asilo", essendo decorso più di un mese da quel precedente decreto di trattenimento, fondato su un titolo diverso e non più attuale;

ritenuto che - pur in assenza della previsione di un termine entro cui il decreto di trattenimento del Questore ai sensi dell'art. 6 comma 5 d.lgvo 142/2015 debba sopravvenire rispetto al precedente provvedimento adottato nei confronti dello straniero non richiedente ai sensi dell'art. 14 d.lgvo 286/98 - l'interpretazione di cui sopra è l'unica conforme all'art. 13 della Costituzione Italiana, che impone la convalida entro 48 ore da parte dell'autorità giudiziaria dei provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dall'autorità di pubblica sicurezza "in casi eccezionali di necessità ed urgenza", e al diritto euro unitario, in quanto la Direttiva 2013/33/UE, all'art. 9 par. 3 impone agli Stati membri di assicurare una "rapida verifica in sede giudiziaria della legittimità del trattenimento ... il più rapidamente possibile";

6. In punto di diritto ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, deve premettersi che l'istituto del riesame trova fonte diretta, nel caso di trattenimenti disposti nei confronti di

cittadini di stati terzi, i quali hanno formulato domanda di protezione internazionale, nell'art. 9 par. 5 della Direttiva 2013/33/UE che specificamente dispone: "5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verificano circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento", avente efficacia diretta negli Stati membri perché norma di contenuto immediatamente precettivo self-executing, al pari dell'art. 15 della Direttiva 2008/115/UE per il caso di trattenimenti convalidati dal GdP (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/09/2021, n.24721).

7. In ordine alla competenza a provvedere sul predetto ricorso, la richiesta di riesame postula l'instaurazione di un procedimento volto ad investire il medesimo giudice della convalida della valutazione circa la permanenza delle ragioni che hanno determinato l'originario trattenimento, anche prima ed indipendente dalla richiesta di proroga - nel corso della quale il giudice opera analogo verifica - qualora sopravvengano circostanze che potrebbero comportare l'immediata revoca della misura restrittiva.

8. Tale assunto postula che a seguito di richiesta di riesame si instaura un "sub-procedimento" all'interno di quello della convalida, devoluto alla cognizione dello stesso giudice.

9. Sennonché, a seguito della riforma attuata con il D.L. 158/2024 convertito legge 187/2024, è stato introdotto, al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, l'art. 5bis per il quale: "i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è competente la corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di

convalida. 2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte d'appello giudica in composizione monocratica”.

10. Il trasferimento di competenza ha esautorato la sezione specializzata del Tribunale dell'intera cognizione sulle convalide e proroghe dei predetti trattenimenti, sicché, non essendo più il giudice del tribunale competente a decidere nella materia di cui agli artt. 6 e 6 bis Legge 142/2015 deve ritenersi che anche le richieste di riesame siano attratte alla cognizione della Corte d'Appello.

11. Peraltro, a mente del predetto art. 5bis, avendo il legislatore creato una competenza speciale, di unico grado e monocratica, isolata nella fisiologia giudiziaria della Corte d'Appello, organo di secondo grado che giudica in composizione collegiale, anche i procedimenti di riesame, che altro non sono che sub-procedimenti ed incidentali rispetto a quello della convalida seguito dall'eventuale proroga, sono trattati dalla Corte in composizione monocratica.

12. Tanto premesso, nel merito deve preliminarmente osservarsi che risulta emesso nei confronti del ricorrente un decreto di trattenimento presso il Cpr di Trapani - Milo dal Questore di Trapani in data 28.2.2025, convalidato in pari data dal Giudice di pace di Trapani. In data 20.3.2025 [REDACTED] ha presentato domanda di protezione internazionale che è stata dichiarata inammissibile dalla Questura di Trapani, previo parere del Presidente della Commissione territoriale. In conseguenza di detta domanda, tuttavia, non è stato emesso alcun provvedimento di trattenimento che tenga conto della circostanza che CHUKWU JOHN deve considerarsi richiedente asilo non essendo ancora spirato il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Questura.

13. Ora, va rilevato che, a differenza della registrazione della domanda, l'emissione del provvedimento di trattenimento non risulta subordinata al rispetto di alcun termine espressamente previsto dalla normativa, né europea, né nazionale, e dell'eventuale ritardo nell'emissione del provvedimento potrà tenersi in conto in sede di eventuale prolungamento della misura limitativa della libertà personale, atteso che a mente dell'art. 6 comma 6 del D. Lgs. n. 145/2015 eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, quando non imputabili al

richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.

14. Tale soluzione trova conforto nell'orientamento della stessa Corte di Cassazione, espresso con la sentenza n. 36522 del 2023, secondo il quale «il nuovo titolo restrittivo convalidato dal Tribunale ex art. 6, comma 5 citato, ed il relativo procedimento vanno ad innestarsi senza soluzione di continuità, su di un precedente procedimento inerente al primo titolo restrittivo convalidato dal Giudice di Pace ex art. 14 citato, la cui efficacia non cessa, essendone solo sospesi i termini a decorrere dalla data di adozione del nuovo provvedimento di trattenimento emesso dal questore sulla base delle condizioni di legge stabilite dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6 citato. In questo modo, ossia strutturando la scansione procedimentale e temporale dei due giudizi in modo da assicurare la copertura provvedimentale imposta dall'art. 13 Cost., comma 3, il legislatore ha disciplinato il raccordo tra i due procedimenti, sicché nel periodo di cui si discute la protrazione della restrizione del richiedente asilo troverà titolo giustificativo nel primo provvedimento di trattenimento, i cui termini di durata continueranno, perciò, a decorrere anche dopo la manifestazione di volontà di richiesta della protezione internazionale e fino all'adozione del secondo provvedimento di trattenimento disposto ex art. 6 citato».

15. Tanto premesso, tuttavia, è bene parimenti richiamare il disposto dall'art. 9 par. 3 della Direttiva 2013/33/UE che specificamente dispone: “Se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica è disposta il più rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, è disposta il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d'ufficio e/o su domanda del richiedente. Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente”.

16. Indi, sebbene non vi sia un termine entro cui il decreto di trattenimento del Questore ai sensi dell'art 6 comma 5 D.Lgs. 142/2015 debba sopravvenire rispetto al precedente provvedimento adottato nei confronti dello straniero “non richiedente” ai sensi

dell'art. 14 D.Lgs. 286/1998, tuttavia la stessa Direttiva richiamata richiede che la verifica della legittimità del trattenimento disposto nei confronti del "richiedente asilo", sia effettuata "il più rapidamente possibile" e ciò postula la necessità di un riesame da parte del Questore competente entro un tempo ragionevole.

17. Sicché, allo stato deve prendersi atto che, dal precedente decreto è già trascorso oltre un mese e che nei confronti di [REDACTED] non è stato ancora adottato alcun provvedimento di trattenimento ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.Lgs. 142/2015 e che, pertanto, il principio richiamato non è applicabile.

18. D'altra parte, deve richiamarsi, il consolidato orientamento per il quale: "Il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dall'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l'obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dagli artt. 32, comma 1, lett. b) e b) "bis", 23 e 29 del d.lgs. n. 25 del 2008; ne consegue che è vietata l'espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine anzidetto" (Cass. Cassazione civile sez. I, 22/05/2019, n.13891; conf. Cassazione civile sez. VI, 10/11/2021, n.33039; Cassazione civile sez. I, 12/03/2025).

19. Allo stato, infatti, si prende atto che non è ancora decorso il termine per impugnare il provvedimento di inammissibilità della domanda reiterata ai sensi dell'art. 29 e 29bis D.Lgs. 25/2008 e permane la condizione di "richiedente asilo" in capo a CHUKWU JOHN nei cui confronti doveva essere, dunque, adottato altro decreto di trattenimento non tempestivamente emesso entro un termine ragionevole.

20. Pertanto, non risultando il trattenimento presso il CPR di Trapani - Milo del ricorrente, allo stato, sorretto da un ulteriore decreto emesso ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.Lgs. 142/2015, in accoglimento del ricorso, deve essere disposta l'immediata sua liberazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e

il Procuratore Generale:

ACCOGLIE il ricorso presentato in data 4.4.2025 e, per l'effetto, **dispone l'immediata liberazione di** [REDACTED], nato in Nigeria il 19.12.1991, cod. CU [REDACTED]

Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Palermo 12/04/2025

Il Consigliere

Ivana Francesca Mancuso

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.